

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 3 giugno 2026, n. 162
Inclusione del Comune di Apricena (FG) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015 e ss.mm. ii., con la qualifica di "Città d'arte".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la D. G. R. n. 1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- la D.D. n. 6 del 29/05/2026 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio al 30/09/2026;
- la D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025 di proroga al 31/12/2026 dell'incarico di dirigente della Sezione Turismo e internazionalizzazione;
- la D.D. n. 137 del 30/05/2025 di micro organizzazione funzionale della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e dei Servizi ad essa afferenti;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante "Valutazione di impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale;
- la legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)"
- la legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028"
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dall'istruttore dott.ssa Maria Antonietta De Santis e dal funzionario E.Q. dott.ssa Rosa De Florio, riceve dalle stesse la seguente relazione.

Premesso che

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l'entrata in vigore del "Codice del Commercio" di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte.

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

Considerato che

Ai sensi dell'art. 2 delle linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all'offerta turistica.

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono:

1. arrivi su popolazione residente: $\geq 0,3$;
2. presenze su popolazione residente: $\geq 2,0$;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): ≥ 50 ;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): ≥ 300 ;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): ≥ 450 .

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono:

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): $\geq 5,59$;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): $\geq 0,3$
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: $\geq 1\%$;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: $\geq 10\%$.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate **Città d'arte** le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm. e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di

mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;

- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.

L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che:

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.

Dato atto che

con DGR n. 707/2021 è stato modificato l'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015, per cui a decorrere dall'anno 2021, la Regione verifica ogni cinque anni dalla data di iscrizione il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.

Rilevato che

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21/05/2026 il Comune di Apricena (FG) ha deliberato di richiedere alla Regione Puglia l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte;

Con pec acquisita in atti al prot. n. 0305687 del 27/05/2026 e successiva integrazione, prot. n. 0313437 del 29/05/2026, il Comune di Apricena (FG) ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, con la qualifica di Città d'arte.

All'esito dell'istruttoria si è verificato che il Comune di Apricena (FG) possiede tre dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 delle Linee Guida.

I tre requisiti riferiti alle città d'Arte di cui al comma 1 dell'art. 3 risultano essere:

Insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. come di seguito:

- Castel Pagano
- Centro Aziendale della Rif. Fondiaria Foresta
- Chiesa di San Martino
- San Giovanni in Piano
- Pozzo Salso
- Chiesa di S. Maria di Selva della Rocca
- Castello Baronale
- Ex Convento dei Frati Minori Cappuccini
- Sito Archeologico Pirro Nord

Presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche, come di seguito:

- Biblioteca Comunale "Nicola Pitta"
- Museo Mediateca Federiciana
- Archivio Storico Comunale "Lo Zito"

Presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione o degli altri Enti locali, come di seguito:

- Carnevale Storico Città di Apricena
- Suoni in Cava
- Madrepietra Run - Città di Apricena
- Festival Artistico "Città di Apricena"
- Nodo Galattica Apricena
- SICAT - Sistema Culturale Alto Tavoliere

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1017/2015, si propone l'inclusione del Comune di Apricena (FG), con la qualifica di "Città d'arte", nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM. E II.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esito Valutazione impatto di Genere: Neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce dall'istruttore e dal funzionario E.Q.;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Di riconoscere al Comune di Apricena (FG) la qualifica di “Città d’arte”** e di disporre l’iscrizione dello stesso nella sezione dedicata dell’*Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte*”;
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015, modificate con DGR n. 707/2021, a decorrere dal 2021 la Regione verifica ogni cinque anni il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l’iscrizione nell’elenco;
- Di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Apricena (FG) a mezzo pec: protocollo@pec-apricena.com

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del REG. (UE) 2016/679;
- è pubblicato, in ottemperanza all’art. 23 del decreto legislativo 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- è pubblicato, per un periodo di 15 giorni naturali, interi e consecutivi (compresi i giorni festivi) all’Albo telematico dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale – albo pretorio on line dell’home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, ai sensi dell’art. 6 della Disciplina dell’Albo pretorio on line della Regione Puglia approvata con D.G.R. n. 1898 del 21/11/2025;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà depositato nel sistema regionale di archiviazione.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 056/DIR/2026/00169

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Maria Antonietta De Santis
- E.Q. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo
Rosa De Florio

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Maria Antonietta De Santis

E.Q. Professioni Turistiche e Sviluppo Turismo
Rosa De Florio

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone